




REGIONE TOSCANA  
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare  
Fratelli d'Italia

Firenze, 09 Agosto 2021

Alla cortese attenzione del  
Presidente del Consiglio regionale  
SEDE



Oggetto: PROPOSTA DI LEGGE

**NORME PER INCENTIVARE LE ADOZIONI E PER RIDURE GLI ABBANDONI  
DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE**

D'iniziativa dei consiglieri:

Primo firmatario:

Francesco TORSELLI

Altri firmatari:

Vittorio Fantozzi

Diego Neriucci

Alessandro Capecchi

**Proposta di legge  
d’iniziativa dei consiglieri regionali Francesco Torselli,  
Vittorio Fantozzi, Diego Petrucci e Alessandro Capecchi**

**Norme per incentivare le adozioni e per ridurre gli abbandoni degli animali di affezione**

**SOMMARIO**

Preambolo

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Incentivi per l’adozione dei cani ospitati nei canili e dei gatti ospitati nelle oasi feline

Art. 3 - Prestazioni veterinarie gratuite

Art. 4 - Incentivi per contrastare l’abbandono dei cani in situazioni di criticità

Art. 5 - Sanzioni

Art. 6 - Norma finanziaria

Art. 7 - Entrata in vigore

**Preambolo**

Il Consiglio Regionale

**Visto** l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

**Visto** l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

**Vista** la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987;

**Vista** la legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 “Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo”).

**Considerato quanto segue:**

1. La necessità di addivenire, in seguito all’Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, all’adozione di specifiche disposizioni finalizzate ad assicurare: il benessere degli animali, evitarne gli utilizzi riprovevoli, consentirne l’identificazione attraverso appositi “microchip” ed utilizzare la “pet-therapy” per la cura di anziani e bambini.

2. L’esigenza di regolare le relazioni tra gli esseri umani e gli animali, in seguito alla sensibilità crescente delle norme verso i bisogni degli animali in quanto “esseri senzienti e non quali cose messe a disposizione del genere umano”, come riconosciuto dal Trattato dell’Unione europea di Lisbona, sottoscritto il 13 dicembre 2007 da ventisette Stati.

**APPROVA**  
la seguente Legge regionale

## **Art. 1**

### **Finalità**

1. La Regione Toscana, in coerenza con le finalità di cui all'art. 4 del proprio Statuto, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelarne la salute, il benessere e l'ambiente, si adopera per la prevenzione del randagismo ed agisce affinché sia promosso, nel sistema educativo dell'intera popolazione, il rispetto degli animali ed il valore della corretta convivenza tra animali e uomo.
2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge incentiva l'adozione di animali in condizione di abbandono, quali ad esempio, cani ospitati nei canili rifugio e gatti ospitati nelle oasi feline; a tal fine prevede l'erogazione di prestazioni veterinarie gratuite agli animali di affezione in situazione di svantaggio economico, alle persone affette da disabilità, con più di 65 anni ed in condizione di mono familiarità, nonché agli animali di affezione nelle IAA, ed assicura l'erogazione di un sostegno per scongiurare le ipotesi di abbandono in situazioni di accertata e sopravvenuta criticità tali da non consentire un dignitoso standard di vita agli stessi animali.
3. Ai fini della presente legge per animali di affezione si intendono gli animali appartenenti a specie mantenute per compagnia o diporto, senza fini produttivi o alimentari.
4. La Giunta Regionale con apposito atto, provvede a disciplinare quanto previsto dal comma 2.

## **Art. 2**

### **Incentivi per l'adozione degli animali di affezione**

1. Per incentivare l'adozione, ad esempio, di cani ospitati nei canili rifugio e dei gatti ospitati nelle oasi feline, i Comuni, in sinergia con le risorse messe a disposizione dalla Regione, prevedono la corresponsione di agevolazioni a rimborso di spese medico-veterinarie o alimentari eventualmente sostenute.
2. La Giunta Regionale con apposito atto, provvede a disciplinare quanto previsto dal comma 1

## **Art. 3**

### **Prestazioni veterinarie gratuite**

1. La Regione assicura l'erogazione di prestazioni veterinarie gratuite, compreso l'inserimento di microchip ed eventuale sterilizzazione, alle categorie di animali posseduti dai proprietari di cui all'art. 1 comma 2.
2. La Giunta Regionale con apposito atto, provvede a disciplinare quanto previsto dal comma 1

## **Art. 4**

### **Incentivi per contrastare l'abbandono di cani in situazioni di criticità**

1. La Regione assicura l'erogazione di un sostegno per evitare l'abbandono o il maltrattamento degli animali in situazioni di accertata e sopravvenuta criticità tali da non consentire il mantenimento in buono stato degli stessi.

2. In particolare i proprietari di animali d'affezione sono responsabili dello stato di salute e del benessere generale del proprio animale e provvedono alla sistemazione e a fornire adeguate cure e attenzioni allo stesso, tenendo conto dei bisogni fisiologici e etologici secondo l'età, il sesso, la specie, la razza, la taglia e le condizioni di salute. In particolare sono tenuti a:

- a) rifornire di acqua e cibo in quantità adeguata all'età e alla taglia;
- b) garantire le necessarie cure sanitarie e rieducative e un adeguato livello di benessere psicofisico ed etologico;
- c) consentire un'adeguata possibilità di esercizio fisico e di socializzazione con i simili;
- d) garantire l'adeguato e costante controllo dell'animale al fine di evitare rischi per la pubblica incolumità;
- e) assicurare la regolare ed adeguata pulizia degli spazi di dimora;
- f) assicurare la rimozione delle deiezioni dal suolo pubblico.
- g) non detenerli alla catena o ad altro strumento di contenzione similare.

3. La Giunta Regionale con apposito atto, provvede a disciplinare quanto previsto dal comma 1

#### **Art.5 Sanzioni**

1. In caso violazione delle norme di cui all'art.4, previa verifica delle autorità sanitarie preposte, i proprietari fruitori delle agevolazioni previste dalla presente normativa subiranno la sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 1.500,00. nonché, in caso di allontanamento dell'animale, l'inibizione per un tempo minimo di 3 mesi dal poter avanzare richiesta di nuova adozione in centri di accoglienza quali, ad esempio, canili rifugio e oasi feline.

2. La Regione Toscana rappresenta l'Autorità indicata e prevista nell'art. 18 della L.689/1981 competente ad irrogare sanzioni mediante ordinanze o ingiunzioni.

#### **Art. 6 Norma finanziaria**

1. Ai fini del finanziamento degli interventi di cui alla presente legge è autorizzata la spesa massima di euro 30.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 cui si fa fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nella Missione 13 "Tutela della salute" Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021/2023.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

#### **Art.7 Entrata in vigore**

1. La presente Legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Toscana.

## **Relazione illustrativa**

La presente legge intende incentivare l'adozione da parte di soggetti privati di animali di affezione che si trovano in situazione di abbandono, con notevoli vantaggi in termini di benessere collettivo e di spesa pubblica regionale.

Considerato che il costo medio di un cane in un canile rifugio è di circa 5€ al giorno, suscettibile di aumento con l'avanzare dell'età dello stesso, è corretto pensare ad una soluzione improntata sia alla riduzione della pressione sul bilancio regionale, ma che preveda altresì una miglior ottimizzazione delle adozioni, con evidenti ricadute sulla popolazione adottante. Si pensi, a tal proposito, agli effetti benevoli del contatto con un animale, quali l'attenuazione della sofferenza derivante da affetti mancanti, oppure di aiuto per risolvere problemi comportamentali come nei casi di isolamento adolescenziale o senile.

A corollario di ciò, si intende prevedere agevolazioni di carattere economico per coloro che, nonostante una situazione disagiata, provvedano a compiere un gesto d'amore verso un animale altrimenti costretto all'interno di una struttura rifugio.

Si intende, infatti, valorizzare la funzione sociale svolta dagli animali di affezione a favore di persone svantaggiate da un punto di vista economico e/o sociale, così da favorirne la costruzione di un rapporto ad oggi troppo spesso scoraggiato dalle spese di mantenimento e di cure veterinarie.

## RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

### Proposta di legge d'iniziativa consiliare

**Oggetto:** Norme per incentivare le adozioni e per ridurre gli abbandoni degli animali di affezione.

**Soggetti proponenti:**

**Primo firmatario:** Francesco Torselli

**Altri firmatari:** Vittorio FANTOZZI  
Diego PETRUCCI  
Alessandro CAPECCHI

**Copertura finanziaria:**

Oneri a carico del bilancio regionale. Attuazione amministrativa di competenza della struttura gestionale della Giunta regionale.

### Tipologia della proposta di legge

La proposta di legge in esame prevede spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali, che comportano la quantificazione dell'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - la decisione in ordine alle risorse da destinare a tali finalità (art. 13, comma 1, lett. a) l.r. 1/2015).

### Oneri finanziari previsti dall'approvazione della proposta di legge:

Il Settore/Soggetto di competenza dell'ambito di intervento della proposta di legge illustra i criteri ed il metodo utilizzato per:

- quantificare nuovi oneri a carico del bilancio triennale derivanti dalla proposta di legge
- quantificare il costo o il risparmio complessivo derivante della proposta in esame sul bilancio triennale in vigore
- quantificare il costo o il risparmio complessivo derivante della proposta in esame sui futuri esercizi finanziari
- dimostrare l'eventuale invarianza di spesa
- puntualizzare nel dettaglio le singole voci di incremento e/o di riduzione di spesa
- esplicitare il metodo seguito per la definizione degli oneri finanziari che derivano dalla proposta in esame
- individuare la tipologia di spesa/entrata di parte corrente o in conto capitale
- attestare la sussistenza della clausola di non onerosità
- .....

La proposta di legge produce sulle previsioni attuali del bilancio finanziario:

	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Totale
Missione	13	13	13	
Programma	07	07	07	
Titolo	01	01	01	
Totale	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00

### Metodologie di quantificazione utilizzate:

#### Analisi qualitativa

(descrizione di fonti, dati, metodi, eventi che possono influire sulle quantificazioni iniziali, relativo grado di probabilità, spesa a regime, tipologie di oneri di gestione)

### Copertura finanziaria:

Il Settore Bilancio e Finanze sulla base della quantificazione egli oneri previsti dalla proposta di legge verifica la possibile

- variazione al bilancio finanziario con riduzione dello stanziamento su altre Missioni e Programmi
- utilizzo delle risorse stanziate sul bilancio finanziario del Consiglio regionale nel fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi di iniziativa consiliare che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio del Consiglio (se grava sul bilancio regionale la verifica la deve fare il Settore competente in materia di bilancio della Giunta)
- invarianza della spesa dando atto che la copertura finanziaria sussiste sulle attuali previsioni o mediante contestuale compensazione nell'ambito della medesima Missione e Programma
- il fondo di riserva per spese impreviste relative ad iniziative di legge destinate a far fronte ad eventi straordinari e sopravvenuti dopo l'approvazione del bilancio del consiglio regionale e che in ogni caso non impegnano bilanci futuri con carattere di continuità
- variazione al bilancio finanziario con risorse reperite tramite incremento del trasferimento concernente il proprio fabbisogno da parte del bilancio regionale
- variazione al bilancio finanziario con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle già previste
- copertura di minori entrate con contestuale variazione al bilancio finanziario vigente per consequenziali riduzioni di previsioni di spesa
- imputazione sugli esercizi successivi a quelli considerati dal bilancio di previsione purché i relativi oneri abbiano nel tempo un andamento costante o raggiungano l'importo maggiore nel periodo considerato dal bilancio di previsione (art. 14 comma 5 l.r. 1/2015)

Sulla base dei criteri di cui sopra il Settore bilancio e finanze quantifica l'incremento o la riduzione che la proposta di legge produce sulle previsioni attuali del bilancio finanziario:

	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Totale
Missione				
Programma				
Titolo				
Totale				



## Scheda Aiuti di Stato (scheda AdS)

**Amministrazione proponente:** REGIONE TOSCANA

**Tipologia del provvedimento:** LEGGE REGIONALE

**Descrizione dell'intervento:** La presente legge intende incentivare l'adozione da parte di soggetti privati di animali di affezione che si trovano in situazione di abbandono, con notevoli vantaggi in termini di benessere collettivo e di spesa pubblica regionale.

Considerato che il costo medio di un cane in un canile rifugio è di circa 5€ al giorno, suscettibile di aumento con l'avanzare dell'età dello stesso, è corretto pensare ad una soluzione improntata sia alla riduzione della pressione sul bilancio regionale, ma che preveda altresì una miglior ottimizzazione delle adozioni, con evidenti ricadute sulla popolazione adottante. Si pensi, a tal proposito, agli effetti benevoli del contatto con un animale, quali l'attenuazione della sofferenza derivante da affetti mancanti, oppure di aiuto per risolvere problemi comportamentali come nei casi di isolamento adolescenziale o senile.

A corollario di ciò, si intende prevedere agevolazioni di carattere economico per coloro che, nonostante una situazione disagiata, provvedano a compiere un gesto d'amore verso un animale altrimenti costretto all'interno di una struttura rifugio.

Si intende, infatti, valorizzare la funzione sociale svolta dagli animali di affezione a favore di persone svantaggiate da un punto di vista economico e/o sociale, così da favorirne la costruzione di un rapporto ad oggi troppo spesso scoraggiato dalle spese di mantenimento e di cure veterinarie.

### I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO

#### 1. RISORSE PUBBLICHE

- 1.a. *Impiego di risorse pubbliche*



NO

1. a1  il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a.2  il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es. tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Altro (specificare):

---

---

---

---

FORSE

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.**

Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

• 1.b. *Risorse imputabili all'autorità pubblica*  SI  NO

il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1]; oppure

il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Altro (specificare):  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

FORSE

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.**

Se si è risposto NO ad entrambi i punti 1.a e 1.b, non compilare i successivi punti 2 e 3.

## 1 BENEFICIARI E SELETTIVITÀ

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è **un'impresa**. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita **attività economica**, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

- 2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

SI

NO

**In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.**

- 2.b. Presenza di selettività

SI

NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

identità (aiuti ad hoc);

dimensione;

settore economico o attività (indicare quali: \_\_\_\_\_);

area geografica<sup>1</sup> (indicare quale: \_\_\_\_\_);

altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);

caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.

Altro (specificare): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**FORSE**

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** al presente punto 2, **non** compilare il successivo punto 3.

Se si è risposto **SI** ad entrambi i punti **1 e 2** compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.

SI

NO

## 2. VANTAGGIO ECONOMICO

Il *vantaggio economico* è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perchè lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

Per *impresa* si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

---

<sup>1</sup> Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

Se si è risposto **SI**:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
- differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- estinzione o riduzione del debito;
- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;

- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
- nel caso delle infrastrutture:
  - per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
  - per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
  - per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.

Altro (specificare): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**FORSE**

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.**

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/O1. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

**II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.**

**de minimis** ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013

**esenzione** dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti \_\_\_\_\_

---

**notifica preventiva**, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:

indicare gli orientamenti di settore: \_\_\_\_\_

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

**disposizione diretta del Trattato (TFUE)**

articolo 93

articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: \_\_\_\_\_

articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: \_\_\_\_\_

**disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):**

Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)

Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;

Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

**Casi di pre notifica**

**Supporto del Distinct Body**

SI

NO

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:

**Parere del Distinct Body**

SI

NO

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.

Il Dirigente responsabile

---

---